

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015

554/2015/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI *SMART METER*
GAS E MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA RTDG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 393/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e, in particolare, le informazioni comunicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 81 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: Direttive o Direttive per l'installazione e la messa in servizio degli *smart meter* gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 334/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 334/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)

- 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 559/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 560/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 560/2014/R/GAS).
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/GAS;
 - la determinazione del responsabile della Direzione infrastrutture unbundling e certificazione dell’Autorità 31 marzo 2015, n. 5/2015 (di seguito: determinazione DIUC 5/2015)
 - il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 416/2015/R/EEL, e le osservazioni pervenute;
 - il comunicato della Direzione Infrastrutture dell’Autorità del 4 febbraio 2014;
 - il comunicato della Direzione Infrastrutture dell’Autorità del 12 giugno 2015;
 - la norma UNI/TS 11291;
 - la nota congiunta di Anigas, Assogas e Federutility (oggi Utilitalia) del 20 maggio 2015 (prot. n. 5396/15 Anigas; prot. n. 106/2015 Assogas; prot. n. 1089/15/E/M/g Federutility), prot. Autorità 16177 del 21 maggio 2015 (di seguito: nota interassociativa del 20 maggio 2015)
 - la nota congiunta di Anigas, Assogas e Utilitalia del 29 settembre 2015 (prot. n. 5440/15 Anigas; prot. n. 130/2015 Assogas; prot. n. 758/15/E/R/g Utilitalia), prot. Autorità 33156 (di seguito: nota interassociativa del 29 settembre 2015);
 - la nota congiunta di Anigas, Assogas e Utilitalia del 20 ottobre 2015, prot. Autorità 30897 (di seguito: nota interassociativa del 20 ottobre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- le Direttive:
 - a. devono essere completate per quanto concerne gli obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter* di classe G4/G6 e G10;
 - b. disegnano un percorso differenziato per gli *smart meter* di classe G4/G6 in funzione della dimensione delle imprese distributrici;
 - c. non prevedono obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter* di classe G4/G6 per le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti finali;
- con la deliberazione 651/2014/R/GAS, l’Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, per approfondire le tematiche segnalate dalle imprese distributrici nel dicembre 2014, al fine di individuare eventuali necessità di aggiornamento della regolazione;
- in attuazione del suddetto mandato, nei mesi di aprile e maggio 2015, la Direzione Infrastrutture ha organizzato incontri tecnici con le imprese distributrici del gas naturale e con i costruttori di *smart meter* gas;

- da tali incontri e dalla nota interassociativa del 20 maggio 2015, è emerso che permangono alcune delle criticità segnalate nel 2014, conseguenti allo sviluppo degli *smart meter* gas e degli apparati destinati alla loro gestione sistemistica, nonché ad alcuni aspetti relativi al telecomando, in sicurezza, dell'elettrovalvola a bordo degli *smart meter* di classe G4e G6;
- tuttavia, la fase maggiormente critica, vale a dire quella di avvio dei sistemi di telegestione, con particolare riferimento agli *smart meter* gas di classe G4/G6, sembra essere stata superata;
- lo sviluppo della norma UNI/TS 11291 “*Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria*” è stato ultimato;
- le informazioni fornite dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 81 dell'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, in materia di *performance* del servizio di misura del gas ed oggetto di prossima pubblicazione comparativa, mostrano, per i misuratori di tipo tradizionale, criticità legate ai tentativi di raccolta dei dati di misura, alla messa a disposizione alle società di vendita dei dati di misura, al buon fine degli *switching*, indipendentemente dallo stato di accessibilità dei misuratori;
- con la deliberazione 117/2015/R/GAS, l'Autorità ha dato avvio alla riforma della regolazione della misura del gas, al fine di garantire l'incremento del numero di dati effettivi nella disponibilità dei venditori e dei clienti finali, anche in recepimento del decreto legislativo 102/2014;
- con la deliberazione 393/2013/R/GAS, l'Autorità ha avviato la sperimentazione della condivisione, in logica multi-servizio, dell'infrastruttura di comunicazione relativa allo *smart metering*, con riferimento particolare al servizio di misura del gas naturale ed estendendo la sperimentazione ad altri servizi di pubblica utilità, in considerazione dei potenziali benefici di efficienza economica e di natura sociale che tali innovativi modelli di implementazione possano recare;
- con le deliberazioni 334/2014/R/GAS e 559/2014/R/GAS sono stati approvati e ammessi al contributo di cui all'articolo 8, della deliberazione 393/2013/R/GAS, progetti di sperimentazione di telegestione multiservizio, attualmente in corso; i risultati di tali progetti verranno sintetizzati nella reportistica prevista dalla determinazione DIUC 5/2015 e da pubblicarsi sul sito internet dell'Autorità a scopo di disseminazione, in vista di promuovere un più ampio ricorso a soluzioni multiservizio se le sperimentazioni confermeranno le previste efficienze nei costi del servizio;
- i contributi pervenuti in esito a tale consultazione sono attualmente all'esame degli uffici ma evidenziano, per quanto qui rileva, da una parte alcuni problemi nel ricorso ai canali sulla banda di radiofrequenza 169 MHz che devono essere ulteriormente approfonditi, anche alla luce delle suddette sperimentazioni di telegestione multiservizio e, dall'altra, nuove opportunità tecnologiche derivanti dall'imminente sviluppo di protocolli di comunicazione *wireless* specificamente orientati alla gestione di servizi di comunicazione *Machine-to-Machine* (cd. protocollo *NB-IoT*, famiglia LTE) che, se adeguatamente industrializzati,

potrebbero permettere ulteriori riduzioni dei costi nella gestione delle comunicazioni necessarie per le applicazioni di *smart metering*;

- a seguito dell'analisi dei contributi pervenuti, l'Autorità sta predisponendo una scheda di approfondimento tecnico e intende convocare un seminario tecnico con rappresentanti degli operatori di distribuzione dei settori di proprio interesse, degli operatori di telecomunicazione e di altri esperti tecnici, per esaminare le opportunità di riduzione dei costi di cui al punto precedente.

CONSIDERATO CHE:

- con nota interassociativa del 29 settembre 2015, integrata con la successiva nota interassociativa del 20 ottobre 2015, sono state segnalate agli Uffici dell'Autorità alcune criticità nelle modalità adottate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nella determinazione degli importi di perequazione relativi al servizio di misura per l'anno 2014, in merito al calcolo della penale prevista dall'articolo 44 della RTDG in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle Direttive per l'installazione e la messa in servizio degli *smart meter* gas e in particolare:
 - a) alla grandezza utilizzata come riferimento ai fini dell'individuazione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione;
 - b) alla modalità di verifica degli obblighi di installazione in relazione ai gruppi di misura di classe pari a G16 e G25;
- con riferimento alla criticità di cui alla lettera a) del precedente punto, le associazioni hanno segnalato che la Cassa avrebbe calcolato il grado di assolvimento degli obblighi considerando l'insieme dei punti di riconsegna esistenti e non i soli punti di riconsegna attivi; secondo quanto indicato dalle associazioni, il fatto di considerare il numero dei punti di riconsegna esistenti in luogo degli attivi indurrebbe le imprese distributrici a rimuovere i misuratori installati presso i punti di riconsegna non attivi, indipendentemente dalla loro vita utile residua, con rilevante aggravio di costi;
- con riferimento alla modalità di verifica degli obblighi di installazione in relazione ai gruppi di misura di classe pari a G16 e G25, le associazioni hanno segnalato che la Cassa avrebbe calcolato il grado di assolvimento degli obblighi separatamente per le classi G16 e G25, invece che considerandole congiuntamente;
- con comunicazione interassociativa del 20 ottobre 2015, le associazioni di distributori di gas hanno proposto alcune soluzioni alle problematiche precedentemente segnalate in materia di *roll out* degli *smart meter* gas, ipotizzando l'introduzione di un limite di tolleranza nel raggiungimento degli obiettivi annuali di installazione che tenga conto del sussistere di situazioni di effettiva inaccessibilità ai gruppi di misura, che vincolano sia il processo di adeguamento, nel caso dei gruppi di misura cessati o chiusi, che le attività di rimozione dei gruppi di misura stessi.

RITENUTO CHE:

- in esito ai dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 81 dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/GAS, emergano esigenze di miglioramento della *performance* del servizio di misura del gas, a vantaggio dei clienti finali, perseguibili attraverso la messa in servizio degli *smart meter* gas e la progressiva applicazione delle disposizioni previste dalla deliberazione 117/2015/R/GAS in tema di servizio di misura ove siano in funzione tali misuratori;
- siano maturate le condizioni per completare gli obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter* del gas di classe G10;
- il vigente obbligo di messa in servizio del 60% degli *smart meter* gas di classe G4/G6 entro il 2018 per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013, debba essere leggermente rivisto alla luce delle informazioni raccolte negli incontri tecnici svolti con le associazioni, per tenere conto con ragionevolezza delle difficoltà incontrate nella fase maggiormente critica, vale a dire quella di avvio dei sistemi di telegestione;
- la suddetta revisione dell'obiettivo del *smart meter* gas in servizio al 2018 debba essere accompagnata dalla formulazione del piano di installazione e messa in servizio fino al 2018, superando progressivamente la distanza tra obiettivi di installazione e obiettivi di messa in servizio in una logica "*output-based*" di attenzione al servizio finale e non all'investimento, corrispondente anche alla logica tariffaria di remunerazione per punto che è in corso di implementazione;
- sia opportuno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della messa in servizio, consentire alle imprese distributrici di non utilizzare la funzione di telecomando dell'elettrovalvola a bordo degli *smart meter* di classe G4 e G6;
- la riformulazione del piano di messa in servizio sia tale da permettere anche di cogliere eventuali sinergie ed efficienze derivanti da un possibile sviluppo su larga scala della telegestione multiservizio o dall'utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione dedicate ai servizi *Machine-to-machine*, qualora tali soluzioni si dimostrino effettivamente performanti ed efficienti;
- per gli *smart meter* gas di classe G4/G6 sia opportuno confermare la differenziazione degli obblighi in funzione della dimensione dell'impresa distributtrice;
- con decorrenza dal 2018, gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas di classe G4/G6 debbano essere estesi anche alle imprese con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015;
- di rinviare a successivo provvedimento:
 - a) il completamento degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas;
 - b) l'introduzione degli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas di classe G4/G6 per le imprese con numero di clienti finali inferiore a 50.000 al 31 dicembre 2015.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla criticità evidenziata nella nota interassociativa del 29 settembre 2015 in merito alla grandezza utilizzata come riferimento ai fini dell'individuazione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione, non sia opportuno introdurre una modifica nella regolazione in relazione a tale aspetto, in ragione del fatto che la rimozione del gruppo di misura presso i punti di riconsegna non attivi, che secondo le associazioni sarebbe indotta dalla definizione di un obbligo di installazione che prende a riferimento i punti di riconsegna esistenti, riduce il rischio di attivazioni non autorizzate, con risvolti positivi in termini di sicurezza e in termini di rischio di prelievi di gas non coperti sul piano contrattuale, ed evita gli investimenti per l'installazione di *smart meter* che poi rimangono inutilizzati, il cui costo è socializzato tra i punti di riconsegna attivi;
- alla luce delle potenziali difficoltà evidenziate dalle associazioni di ottemperare agli obblighi in relazione a gruppi di misura disattivati, sia tuttavia opportuno introdurre una franchigia nel calcolo delle penali per mancata installazione dei gruppi di misura di cui all'articolo 44 della RTDG, per classi di gruppi di misura inferiori a G40;
- sia in particolare opportuno prevedere che la penale di cui al precedente punto non sia valorizzata con riferimento al 2% di gruppi di misura non installati rispetto agli obblighi di installazione previsti, applicando un arrotondamento per difetto al numero di punti di riconsegna rispetto ai quali questa trova applicazione, in modo da rendere efficace la franchigia anche nel caso di classi di gruppo di misura poco numerose;
- in relazione alla criticità evidenziata nella nota interassociativa del 29 settembre 2015 in merito alla modalità di verifica degli obblighi di installazione in relazione ai gruppi di misura di classe pari a G16 e G25, sia opportuno prevedere che, in sede di prima verifica nell'assolvimento degli obblighi di installazione (anno 2014), il calcolo delle penali per mancata installazione sia effettuato congiuntamente per i gruppi di misura G16 e G25, anziché separatamente per ciascuna classe del gruppo di misura, come ad oggi previsto dalla RTDG;
- sia opportuno stabilire che in caso di mancato assolvimento degli obblighi di installazione congiuntamente per i gruppi di misura G16 e G25 per l'anno 2014 si applichi una penale unitaria pari alla media aritmetica delle penali attualmente previste in caso di non ottemperanza negli obblighi di installazione dei gruppi di misura delle classi G16 e G25

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas con il seguente articolo 10:

“Articolo 10

Obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura

- 10.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:
 - a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, il 100% in servizio dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
 - b) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40:
 - i) il 95% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - c) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G25 e G16:
 - i) il 25% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - iii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - d) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G10:
 - i) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 30% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - iii) il 50% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
 - iv) l'85% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
 - v) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - e) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:
 - i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - iv) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
 - v) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
 - vi) il 50% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:

- vii) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015.
 - viii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
 - ix) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
 - x) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
- per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015:
- xi) l'8% in servizio entro il 31 dicembre 2018.
- 10.2 Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento in occasione di sostituzione del gruppo di misura o di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna. Non sono tenuti all'applicazione di questo comma i soggetti responsabili del servizio di misura diversi da quelli di cui al comma 10.1, lettera e).
- 10.3 In alternativa a quanto disposto al comma 10.2, il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di installare gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento, per sostituzione del gruppo di misura o per realizzazione di un nuovo punto di riconsegna, nel territorio servito presso il quale non ha ancora avviato il piano di sostituzione dei gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento (di seguito: piano di sostituzione); in tali circostanze il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare un pari numero di gruppi di misura di classe G4 e G6 conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento nel territorio servito presso il quale ha già avviato il piano di sostituzione.
- 10.4 Sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della messa in servizio, l'impresa distributtrice ha facoltà di non utilizzare, per i gruppi di misura di classe G4 e G6, la funzione di cui al comma 6.5.”;
2. al comma 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas è aggiunta la seguente lettera “d) a decorrere dall'anno 2015, il numero di gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 oggetto della facoltà di cui al comma 10.3.”;
3. dopo l'articolo 44, comma 2, della RTDG sono introdotti i seguenti commi:

“44.3 Con riferimento a classi di gruppo di misura inferiori a G40, il termine ΔN_c^g nella formula per il calcolo del parametro *RPM* di cui all'articolo 44, comma 1, è definito come segue:

$$\Delta N_c^g = \min\left(0,98 * \left(N_c^g \Big|_{previsti} - N_c^g \Big|_{installati}\right), 0,5 * N_c^g \Big|_{previsti}\right)$$

con $0,98 * \left(N_c^g \Big|_{previsti} - N_c^g \Big|_{installati}\right)$ approssimato per difetto a numero intero.

44.4 Limitatamente all'anno 2014, ai fini del calcolo della penale *RPM* di cui all'articolo 44, comma 1, i gruppi di misura di classe G16 e G25 vengono

considerati come appartenenti ad un'unica categoria g che raggruppa le due classi, con l'applicazione di una penale unitaria P_g pari a 17 euro.”.

4. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni